

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2004

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2019



Comune di Taglio di Po

(Provincia di Rovigo)

Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale

TITOLO I° - POLIZIA URBANA

Capo 1 Disposizioni Generali

Articolo 1	Polizia Urbana
Articolo 2	Vigilanza per l'Applicazione delle Norme di Polizia Urbana
Articolo 3	Ordinanze Sindacali
Articolo 4	Ordini Verbali
Articolo 5	Disposizioni di Carattere Generale per le Autorizzazioni e Concessioni Previste dal Presente Regolamento

Capo 2 Disposizioni Generali di Salvaguardia della Sicurezza e dell'Igiene Ambientale

Articolo 6	Comportamenti Vietati
Articolo 7	Altre Attività Vietate

Capo 3 Disciplina delle Acque Pubbliche e del Suolo Pubblico

Articolo 8	Inquinamento Atmosferico e delle Acque
Articolo 9	Definizione di Suolo Pubblico
Articolo 10	Occupazione di Suolo Pubblico
Articolo 11	Occupazioni Momentanee di Suolo Pubblico
Articolo 12	Carico e Scarico delle Merci
Articolo 13	Scarico di Rottami, Detriti e Rifiuti in Genere
Articolo 14	Collocamento di Tavoli, sedie, Piante Ornamentali od Altro sul Suolo Pubblico
Articolo 15	Installazione di Tende Solari, Pensiline e Simili
Articolo 16	Installazione di Vettrine
Articolo 17	Luminarie
Articolo 18	Addobbi, Drappi e Festoni Senza Fini Pubblicitari
Articolo 19	Commercio su Aree Pubbliche
Articolo 20	Mercati di Gente d'Affari
Articolo 21	Proiezioni, Audizioni, Trattenimenti e Spettacoli su Aree Pubbliche
Articolo 22	Installazione di Chioschi ed Edicole
Articolo 23	Divieto di Giochi sul Suolo Pubblico
Articolo 24	Collocamento di Condutture
Articolo 25	Occupazioni con Spettacoli Viaggianti
Articolo 26	Occupazione per Traslochi
Articolo 27	Occupazioni di Altra Natura
Articolo 28	Occupazione per Comizi e Raccolte di Firme

Capo 4

Nettezza dei Centri Abitati

Articolo 29	Disposizioni di Carattere Generale
Articolo 30	Obblighi dei Concessionari di Occupazioni di Aree Pubbliche o Assimilate
Articolo 31	Disposizioni per i Commercianti su Aree Pubbliche ed Esercenti Mestieri Girovaghi
Articolo 32	Pulizia dei Portici, dei Cortili e delle Scale
Articolo 33	Disposizioni riguardanti i Negozi e le Botteghe
Articolo 34	Trasporto di Materiale di Facile Dispersione
Articolo 35	Sgombero della Neve
Articolo 36	Divieto di Lavatura e Riparazione dei Veicoli ed Autoveicoli sul Suolo Pubblico
Articolo 37	Divieto dell'Esercizio di Attività ed Industrie sul Suolo Pubblico.
Articolo 38	Pulizia delle Vetrine
Articolo 39	Disposizioni riguardanti gli Animali
Articolo 40	Divieto di Getto di Opuscoli o Materiale Pubblicitario
Articolo 41	Divieto di Segatura e Spaccatura della Legna
Articolo 42	Orinatoi e Latrine

Capo 5

Decoro dei Centri Abitati

Articolo 43	Manutenzione degli Edifici
Articolo 44	Collocamento di Cartelli, Iscrizioni, Targhe o Lapidi Commemorative – Numerazione Civica
Articolo 45	Ornamento Esterno dei Fabbricati
Articolo 46	Depositi in Proprietà Privata
Articolo 47	Lavatura ed Esposizione di Biancheria e Panni
Articolo 48	Spolveramento di Panni e Tappeti
Articolo 49	Bestie Macellate e Trasporto Carni
Articolo 50	Pattumiere e Recipienti con Rifiuti
Articolo 51	Vasche e Fontane
Articolo 52	Viali e Giardini Pubblici
Articolo 53	Atti Contrari alla Nettezza del Pubblico Suolo, al Decoro ed alla Moralità
Articolo 54	Recinzioni di Terreni Confinanti con il Suolo Pubblico

Capo 6

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 55	Divieti
Articolo 56	Disposizioni sul Verde Privato

Capo 7

Quiete Pubblica

Articolo 57	Inquinamento Acustico
Articolo 58	Esercizio di Industrie, Arti e Mestieri
Articolo 59	Attività Produttive ed Edilizie Rumorose
Articolo 60	Cantieri Edili, Stradali e Affini
Articolo 61	Macchine Agricole e per Giardinaggio
Articolo 62	Impianti di Macchinari
Articolo 63	Produzione di Odori, Gas, Vapori Nauseanti o Inquinanti
Articolo 64	Funzionamento di Apparecchiature nelle Abitazioni
Articolo 65	Rumori nei Locali Pubblici e Privati
Articolo 66	Lavori Occasionali
Articolo 67	Uso di Strumenti Sonori
Articolo 68	Carico, Scarico e Trasporto di Merci che Causano Rumore
Articolo 69	Grida, Schiamazzi e Canti sulle Pubbliche Vie
Articolo 70	Venditori e Suonatori Ambulanti

Articolo 71	Detenzione di Cani o Altri Animali nelle Abitazioni
Articolo 72	Suono delle Campane
Articolo 73	Sale da Ballo, Cinema e Ritrovi
Articolo 74	Negozi per la Vendita di Apparecchi Radiotelevisivi e Simili
Articolo 75	Carovane di Nomadi

Capo 8

Norme di Sicurezza negli Abitati

Articolo 76	Accensione di Fuochi nel Centro Abitato
Articolo 77	Sostanze Combustibili, Infiammabili ed Esplosive
Articolo 78	Detenzione di Combustibili negli Edifici Residenziali
Articolo 79	Accatastamento nei Cortili di Combustibili o Materiali Esplosivi Comunque Pericolosi
Articolo 80	Forni e Fucine
Articolo 81	Uso di Fiamme Libere
Articolo 82	Accensione di Polveri, Liquidi Infiammabili e Fuochi Artificiali
Articolo 83	Animali Pericolosi
Articolo 84	Strumenti da Taglio
Articolo 85	Trasporto di Oggetti Incomodi o Pericolosi
Articolo 86	Trasporto di Acqua Gassata e di Seltz
Articolo 87	Scalpellamento Lungo Vie e Piazze
Articolo 88	Manutenzione di Tetti, Cornicioni e Canali di Gronda negli Edifici
Articolo 89	Manutenzione di Aree di Pubblico Transito
Articolo 90	Segnalazione e Riparazione di Opere in Costruzione
Articolo 91	Materiali di Demolizione
Articolo 92	Insegne, Persiane, Vetrate e Altro
Articolo 93	Pozzi, Cisterne e Simili
Articolo 94	Illuminazione di Portici e Scale
Articolo 95	Trattamenti con Presidi Sanitari nei Centri Abitati

Capo 9

Disposizioni Annonarie per gli Esercizi Pubblici

Articolo 96	Orari degli Esercizi
Articolo 97	Disciplina ed Esposizione dei Prezzi
Articolo 98	Pesatura delle Merci e Disciplina degli Involucri
Articolo 99	Vendita e Scorta delle Merci
Articolo 100	Vendita del Pane
Articolo 101	Vendita di Prodotti Stagionali
Articolo 102	Merce Venduta in Pacchi o Contenitori Chiusi - Surrogati
Articolo 103	Esalazioni Provenienti dalla Merce
Articolo 104	Tabella per la Vendita del Combustibile
Articolo 105	Requisiti dei Locali di Vendita
Articolo 106	Apertura, Trasferimento e Ampliamento di Esercizi Commerciali
Articolo 107	Uso di Contrassegni del Comune

Capo 10

Disposizione per i mestieri girovaghi

Articolo 108	Esercizio di Mestieri Girovaghi
Articolo 109	Lustrascarpe e Venditori di Giornali
Articolo 110	Esercizio di Guide Pubbliche
Articolo 111	Baracche per Pubblici Spettacoli

Capo 11

Manifestazioni con cortei

Articolo 112	Cortei Funebri
--------------	----------------

Articolo 113 Processioni e Manifestazioni

Capo 12 Disposizioni sulla balneazione

Articolo 114 Balneazione

Capo 13 Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Articolo 115 Tutela degli Animali Domestici
Articolo 116 Protezione della Fauna Selvatica
Articolo 117 Divieti Specifici
Articolo 118 Animali Molesti
Articolo 119 Mantenimento dei Cani

TITOLO II° - POLIZIA RURALE

Capo 1 Disposizioni Generali

Articolo 120 Polizia Rurale

Capo 2 Proprietà e Furti Campestri

Articolo 121 Ingresso nel Fondo Altrui
Articolo 122 Alberi e Siepi
Articolo 123 Accensioni di Fuochi Fuori del Centro Abitato
Articolo 124 Spigolatura
Articolo 125 Raccolta di Frutti Caduti

Capo 3 Pascoli

Articolo 126 Pascolo Abusivo nei Fondi Privati
Articolo 127 Pascolo Lungo le Strade
Articolo 128 Bestiame Incustodito
Articolo 129 Recinzione dei Fondi

Capo 3 Strade ed acque

Articolo 130 Strascico di Oggetti sulla Strada
Articolo 131 Condotte e Ponti
Articolo 132 Deviazioni al Corso delle Acque Pubbliche
Articolo 133 Atti Vietati
Articolo 134 Pulizia Stalle
Articolo 135 Gronde per Acqua Piovana
Articolo 136 Cortili ed Aie
Articolo 137 Pulizia delle Case Coloniche
Articolo 138 Concimaie
Articolo 139 Trattamenti con Presidi Sanitari Fuori dei Centri Abitati

TITOLO III° - DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI

Capo 1
Degli Illeciti e Relative Sanzioni

Articolo 140	Accertamento delle Violazioni
Articolo 141	Sanzioni
Articolo 142	Rimessa in Pristino ed Esecuzione d'Ufficio
Articolo 143	Sequestro e Custodia di Cose
Articolo 144	Sospensione delle Autorizzazioni e delle Concessioni
Articolo 145	Rapporto all'Autorità Competente
Articolo 146	Competenza ad Emettere le Ordinanze-Ingunzione e le Ordinanze di Archiviazione

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI

Capo 1
Disposizioni Finali

Articolo 147	Disposizioni Finali
Articolo 148	Entrata in Vigore

TITOLO I°

POLIZIA URBANA

CAPO 1 - Disposizioni Generali

Articolo 1 Polizia Urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali* di cui al Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

3. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 Vigilanza per l'Applicazione delle Norme di Polizia Urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali di Polizia Municipale sono disciplinati da apposito Regolamento Comunale predisposto sulla base di quanto fissato dalla specifica normativa regionale .

3. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3 Ordinanze Sindacali

1. Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Articolo 4 Ordini Verbali

1. Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 5 Disposizioni di Carattere Generale per le Autorizzazioni e Concessioni Previste dal Presente Regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione, di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta legale e indirizzate al Comune.

CAPO 2 - Disposizioni Generali di Salvaguardia della Sicurezza e dell'Igiene Ambientale

Articolo 6 Comportamenti Vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne uso improprio;
- j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi – passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine – sedersi sullo schienale delle panchine appoggiando i piedi sul sedile;
- k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori di rifiuti;
- l) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi liquidi e gettarvi solidi;
- m) ostruire con veicoli o altro spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
- p) sparare mortaretti o simili.

Articolo 7 Altre Attività Vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazioni di suolo pubblico è subordinato alla relativa autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi e su qualunque altro sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, latterizzi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Funzionario, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie e zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

CAPO 3 - Disciplina delle Acque Pubbliche e del Suolo Pubblico

Articolo 8

Inquinamento Atmosferico e delle Acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinato, oltre che dal vigente *Testo Unico delle Leggi Sanitarie* di cui al Regio Decreto n° 1.265 del 27.07.1934, dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle dei vigenti regolamenti comunali in materia.

Articolo 9

Definizione di Suolo Pubblico

1. Per *suolo pubblico*, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

2. E' proibita qualunque alterazione o occupazione del suolo pubblico, e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale.

3. Quando si tratti di suolo pubblico di proprietà privata di cui al 1° comma, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al 2° comma occorre anche il nulla-osta del proprietario o titolare del diritto reale.

Articolo 10

Occupazione di Suolo Pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'Applicazione del Relativo Canone (C.O.S.A.P.).

2. Oltre alle particolari condizioni stabilite dal Regolamento di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, nonché dalle leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione, tutte le occupazioni di suolo pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;
- b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) ripristinare, al termine dell'occupazione, ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato ed alla sua dotazione di verde.

Articolo 11

Occupazioni Momentanee di Suolo Pubblico

1. Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di carico e scarico; inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

2. Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

Articolo 12

Carico e Scarico delle Merci

1. Le autorizzazioni al carico e allo scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.
2. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano un tempo di effettuazione ed un ingombro del suolo pubblico tali per cui l'occupazione non possa definirsi momentanea ed immediatamente rimuovibile, occorre ottenere uno speciale permesso per occupare il suolo pubblico presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale.
3. L'Autorità Comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari modalità e tempi di esecuzione ed anche rifiutarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
4. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.
5. In ogni caso, terminate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato l'occupazione.
6. In caso di inosservanza di quanto previsto al comma precedente, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa per le spese sostenute verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
7. La domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere presentata su carta legale.

Articolo 13

Scarico di Rottami, Detriti e Rifiuti in Genere

1. E' vietato scaricare rottami, detriti e rifiuti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente e appositamente designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni relative alla circolazione stradale, qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli e modalità atti ad evitarne dispersione di parti o polveri.
3. E' fatta salva ogni previsione derivante dalla speciale normativa in materia (Decreto Legislativo n° 22 del 05.02.1997, "*decreto Ronchi*").

Articolo 14

Collocamento di Tavoli, Sedie, Piante Ornamentali od Altro sul Suolo Pubblico

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti ai negozi di vendita ed agli esercizi pubblici, nonché davanti agli esercenti mestieri dell'artigianato di servizio.
2. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal vigente Codice della Strada.
4. L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Articolo 15

Installazione di Tende Solari, Pensiline e Simili

1. Per l'installazione di tende solari, pensiline e simili che sporgono dalle facciate degli edifici prospicienti il suolo pubblico, è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale nonché dagli altri Regolamenti comunali in materia.
2. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, nelle arcate e nei portici, sarà stabilito caso per caso, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.
3. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

4. Le diverse misure dettate dai Regolamenti comunali innanzi richiamati potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse con autorizzazione della competente Autorità Comunale.

Articolo 16 **Installazione di Vetrine**

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i titolari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la collocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Articolo 17 **Luminarie**

1. Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade del centro abitato nel periodo che va dal 1 dicembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Gli interessati devono richiedere al Comune l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n° 635 del 06.05.1940).

3. I titolari dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

5. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 4,80 m dal suolo qualora sovrastino parte della strada destinata al transito di veicoli e ad un'altezza non inferiore a 3,00 m qualora sovrastino invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

Articolo 18 **Addobbi, Drappi e Festoni Senza Fini Pubblicitari**

1. Per decorare le strade comunali e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose, non è richiesta alcuna autorizzazione.

2. Tali addobbi, drappi e festoni dovranno comunque essere ancorati e posizionati in maniera tale da non provocare pericolo e ingombro al pubblico passaggio.

3. E' fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni a fittoni, pali della luce e su suolo pubblico, ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

4. E' fatto obbligo ai responsabili della loro apposizione di far rimuovere gli addobbi, i drappi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

Articolo 19 **Commercio su Aree Pubbliche**

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dal Decreto Legislativo n° 114 del 31.03.1998, dalla Legge Regionale n° 12 del 25.06.1999, dalla Legge Regionale n° 10 del 10.04.2001 e dal Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 17.10.2003.

Articolo 20

Mercati di Gente d’Affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione, non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Articolo 21

Proiezioni, Audizioni, Trattenimenti e Spettacoli su Aree Pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Articolo 22

Installazione di Chioschi ed Edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, compresa la somministrazione di cibi e bevande, potrà essere consentita, previa acquisizione della disponibilità dell'area, solo nel rispetto dei limiti e delle condizioni in materia previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio Comunale nonché dalla normativa vigente per il Commercio.

2. In ogni caso, la concessione di cui sopra non può essere accordata qualora ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 23

Divieto di Giochi sul Suolo Pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito, sia dei veicoli che dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

3. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiume da barba, farina e similari ed è altresì vietato con tali sostanze di imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico.

Articolo 24

Collocamento di Conduitture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture della linea elettrica e del gas, di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. ..., anche se provvisorie, devono essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alle vigenti disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali ed all'osservanza delle prescrizioni in vigore relativamente al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, rispettando la normativa vigente nonché tutte le condizioni specificatamente riportate nell'autorizzazione, garantendo la sicurezza delle persone e delle cose.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese le condutture, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo pubblico e degli edifici pubblici.

4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, nonché quelle necessarie per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici e la copertura dei tetti, ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

Articolo 25 **Occupazioni con Spettacoli Viaggianti**

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività inerenti lo spettacolo viaggiante è disciplinata dal presente Regolamento, dal Regolamento C.O.S.A.P. e dal Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 26 **Occupazione per Traslochi**

1. Chiunque abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico in occasione di un trasloco con veicoli per uso speciale, e relative attrezzature, utilizzati nelle operazioni connesse, deve presentare istanza, in bollo, all'Ufficio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il medesimo ufficio concede l'autorizzazione e nello stesso tempo richiede, se dovuto, il pagamento del relativo canone di occupazione.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Articolo 27 **Occupazioni di Altra Natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni del suolo pubblico di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

3. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 28 **Occupazione per Comizi e Raccolte di Firme**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità dell'occupazione stessa con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 15, 3° comma del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima.

3. L'Amministrazione Comunale, in presenza di motivate ragioni, valutate a suo insindacabile giudizio, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

CAPO 4 - Nettezza dei Centri Abitati

Articolo 29 **Disposizione di Carattere Generale**

1. Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene e sanità, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

2. Ai fini di cui al comma precedente è proibito deporvi, o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Articolo 30

Obblighi dei Concessionari di Occupazioni di Aree Pubbliche o Assimilate

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

2. In ogni caso, la pulizia del suolo di cui al comma precedente è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 31

Disposizioni per i Commercianti su Aree Pubbliche ed Esercenti Mestieri Girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Articolo 32

Pulizia dei Portici, dei Cortili e delle Scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti portici, cortili, scale, tettoie e anditi devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale, nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Articolo 33

Disposizioni Riguardanti i Negozi e le Botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Articolo 34

Trasporto di Materiale di Facile Dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli idonei al trasporto degli stessi, secondo modalità atte ad evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per utilità delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

4. Ai trasgressori delle norme riportate ai commi precedenti è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Articolo 35

Sgombero della Neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve.

3. Nei casi di assoluta, verificata ed accertata, urgenza e necessità e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

4. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Articolo 36

Divieto di Lavatura e Riparazione Dei Veicoli ed Autoveicoli sul Suolo Pubblico

1. E' proibito nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, delle autovetture, dei carri e simili.
2. Sono altresì vietate, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli e simili, fatti salvi i casi determinati da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 37

Divieto dell'Esercizio di Attività ed Industrie sul Suolo Pubblico

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, delle botteghe o dei magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo 38

Pulizia delle Vetrine

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia della vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, purché non venga intralciata la libera circolazione e l'incolumità delle persone e delle cose.

Articolo 39

Disposizioni Riguardanti gli Animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dell'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili, anche se privati, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
4. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
5. Il transito di gruppi di animali sul suolo pubblico potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Articolo 40

Divieto di Getto di Opuscoli o Materiale Pubblicitario

1. E' vietato nelle strade, nelle piazze, negli spazi pubblici o privati comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario.

Articolo 41

Divieto di Segatura e Spaccatura della Legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

Articolo 42

Orinatoi e Latrine

1. In qualsiasi luogo pubblico, o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.
2. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano.
3. E' pure vietato allontanarsi dai suddetti luoghi senza essersi ricomposti.

4. Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

CAPO 5 - Decoro dei Centri Abitati

Articolo 43 Manutenzione degli Edifici

1. I proprietari devono mantenere in buono stato di conservazione gli edifici ed ogni pertinenza degli stessi.
2. Essi hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
3. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
4. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere; sono tuttavia ammesse le canne fumarie dei camini o degli impianti di riscaldamento, purché rivestite in muratura, intonacate e tinteggiate in armonia con il fabbricato.
5. Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, l'Autorità Comunale può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
6. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
7. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
8. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.
9. Sui muri degli edifici, sulle porte esterne, sui muri dei manufatti e monumenti pubblici è severamente vietato, fuori dai casi specificatamente previsti dal presente Regolamento, apporre o disegnare scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone od altra materia.
10. Il Sindaco disporrà per la immediata rimozione o cancellazione a spese del trasgressore.
11. Esternamente ai fabbricati, i proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Articolo 44 Collocamento di Cartelli, Iscrizioni, Targhe o Lapidi Commemorative - Numerazione Civica

1. L'apposizione di insegne, targhe, cartelli, impianti pubblicitari e simili esternamente agli edifici è soggetta al nulla-osta dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi gli ulteriori e specifici obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza storica o monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, salvo specifica autorizzazione, consentita l'apposizione di insegne, targhe, cartelli, iscrizioni e simili.
3. Prima di collocare monumenti, targhe, lapidi commemorative o urne floreali lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di qualsiasi altro Regolamento al riguardo.
4. L'Amministrazione Comunale, nel concedere l'autorizzazione, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.
5. E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici assegnatari di numerazione civica di applicarvi la relativa piastrina, avendo cura che questa sia collocata in maniera da essere ben visibile dalla pubblica via.
6. E' comunque riservata al Comune la facoltà di variare la numerazione civica esistente e di sostituire la relativa segnaletica.

Articolo 45 Ornamento Esterno ai Fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc...), posti su finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

3. E' prescritto che le aree di giardino intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico) che rendano indecente e disordinato lo spazio, a pregiudizio della bellezza del fabbricato stesso.

Articolo 46

Depositi in Proprietà Privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del centro abitato.

2. E' inoltre vietato di abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere se non specificatamente autorizzati.

3. Nel caso di violazione di detto obbligo l'Autorità comunale, qualora sussistano fondati motivi igienico-sanitari o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi; in caso di inosservanza il Comune provvederà d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Articolo 47

Lavatura ed Esposizione di Biancheria e Panni

1. La lavatura di biancheria, panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

2. E' vietato stendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili esteriormente alle finestre, ai terrazzi e ai balconi, qualora questi siano posti in corrispondenza della diretta perpendicolare alla pubblica via o piazza.

3. E' vietato stendere biancheria, panni e simili, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e delle intersezioni se questi causano impedimenti alla circolazione stradale.

Articolo 48

Spolveramento di Panni e Tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni poste direttamente sulla pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito dalle ore 8:00 sino alle ore 10:00 del mattino.

3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno comunque effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Articolo 49

Bestie Macellate e Trasporto Carne

1. Salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio Veterinario ed in modo da evitare alla pubblica vista oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Articolo 50

Pattumiere e Recipienti con Rifiuti

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti in difformità dalle modalità prescritte dal gestore del servizio pubblico di raccolta in merito alla raccolta differenziata.

2. La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa ammessa in misura ridotta pari alla terza parte del massimo € 500,00 (euro cinquecento) o, se più favorevole, al sestuplo del minimo, stabilito in € 25,00 (euro venticinque) ai sensi dell'art. 16 comma 2, L. 689 del 24/11/1981.

Articolo 51 **Vasche e Fontane**

1. E' proibito gettare nelle vasche e fontane pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne attingerla con tubi od altri espedienti.
3. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
4. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 52 **Viali e Giardini Pubblici**

1. Fermi restando tutti i divieti e le prescrizioni di cui ai vigenti regolamenti comunali, nei viali e giardini pubblici è altresì vietato:

- a) l'uso di veicoli in genere, compresi i velocipedi, di carretti, di cavalli od altri animali nelle parti riservate ai soli pedoni;
- b) l'uso dei medesimi veicoli od animali al di fuori delle parti riservate ai pedoni in caso di terreno bagnato o fangoso;
- c) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e ai rigagnoli;
- d) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente su panche o sedie;
- e) guastare o lordare i sedili;
- f) danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- g) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo preventiva autorizzazione;
- h) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
- i) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- j) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
- k) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

4. Qualora si tratti di zone definibili come "alveo" oppure "zone di pertinenza fluviale", previo parere dell'Ufficio Ambiente Comunale o dell'Autorità Idraulica competente e su richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, possono essere autorizzate le seguenti attività:

- a) introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- b) organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere, previo parere positivo dell'Ufficio Tecnico;
- d) campeggio e installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- e) accensione di fuochi, preparazione di braci e carbonelle, uso di petardi e fuochi artificiali, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Municipale;
- f) messa a dimora di piante e introduzione di animali selvatici;
- g) raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- h) raccolta e utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- i) affissione e distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e di qualsiasi altra stampa.

Articolo 53
Atti Contrari alla Nettezza del Pubblico Suolo, al Decoro ed alla Moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

2. E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sugli alberi, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, nonché camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Articolo 54
Recinzioni di Terreni Confinanti con il Suolo Pubblico

1. E' facoltà del Comune prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate.

2. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso e intonato all'ambiente, rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

3. Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

4. La recinzione deve realizzarsi nel rispetto della specifica normativa edilizia e deve seguire le indicazioni impartite dalla Commissione Edilizia.

5. E' comunque assolutamente vietato di eseguire le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

6. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti dal Comune d'ufficio con successiva rivalsa delle spese nei confronti dei proprietari.

7. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, nonché quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

8. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

CAPO 6 – Disposizioni Particolari di Salvaguardia del Verde

Articolo 55
Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, recintati o meno, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare la aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia specificatamente vietato con ordinanza del Funzionario competente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1°, lettera b), del presente articolo si applicano anche a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Articolo 56
Disposizioni sul Verde Privato

1. In conformità a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situate in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito può, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione; in particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 1°, del presente Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici, o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose; la disposizione vale anche per il verde condominiale.

CAPO 7 – Quietè Pubblica

Articolo 57 Inquinamento Acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Articolo 58 Esercizio di Industrie, Arti e Mestieri

1. Salvo quanto è previsto dal *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*, approvato con Regio Decreto n° 773 del 18.06.1931, nonché dalle altre disposizioni di legge in materia, non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati, se non in locali conformi alle normative vigenti in materia di inquinamento acustico.

2. Chi esercita un'industria, un'arte, un mestiere o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

3. Ad esclusione delle zone aventi, nel vigente Piano Regolatore Generale, destinazione produttiva o salvo speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 7:00.

4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc... è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

5. L'Autorità Comunale può ordinare maggiori limitazioni nel caso in cui i rumori od il disturbo possano recare particolare molestia.

6. In caso di reclamo da parte di persone interessate o su iniziativa d'ufficio, i servizi tecnici municipali, o i competenti uffici della Provincia, attraverso le strutture dell'Agenzia Regionale di Prevenzione Ambientale del Veneto (ARPAV), accertano la natura dei rumori e, avvalendosi della competente Azienda Sanitaria Locale (per valutazioni di carattere igienico-sanitario) e/o dell'ARPAV (per valutazioni di carattere tecnico), promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità Comunale, affinché le industrie e le attività rumorose eliminino l'inquinamento acustico prodotto o lo contengano modificando e/o riducendo l'orario di lavoro.

7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio delle industrie, delle arti e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Articolo 59 Attività Produttive ed Edilizie Rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc...) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 22.00 dei giorni feriali.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio i laboratori per la panificazione o la pasticceria ed esercizi similari, dovranno essere posti in

essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui; ciò vale anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e di cose nonché nell'uso di impianti di condizionamento dell'aria.

4. Per i circoli privati e per i pubblici esercizi in generale, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2° del presente articolo, le attività temporanee, quali cantieri edili o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.

6. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente le emissioni sonore.

8. La violazione della previsione di cui al comma 5° del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10, comma 3°, della Legge n° 447 del 26.10.1995.

••• ••• •••

→ **Articolo 10, comma 3°, della Legge n° 447 del 26.10.1995 ("Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico"):**

"3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente Legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000" - ovvero leggesi da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

Articolo 60 Cantieri Edili, Stradali e Affini

1. In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli e scalpelli, nonché di altre simili apparecchiature azionate meccanicamente o elettricamente, come pure l'uso di ruspe scavatrici o di altre macchine operatrici in genere azionate da motori a scoppio, deve essere limitato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

2. Nei casi di comprovata necessità o di pubblico interesse, il Responsabile del Servizio interessato, con proprio provvedimento, può consentire l'uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni e orari diversi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore regolarmente omologato.

Articolo 61 Macchine Agricole e per Giardinaggio

1. L'uso di macchine per giardinaggio, azionate da motore a scoppio, è soggetto alle norme di utilizzo e di omologazione stabilite dal precedente articolo.

2. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione si intendono in ogni caso autorizzate, fermo restando il rispetto del riposo notturno soprattutto quando si tratti di attività di cura di parchi e giardini pubblici e privati in contiguità con i centri ed i nuclei abitati.

Articolo 62 Impianti di Macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è vietato.

2. Eventuali eccezioni, qualora non rientrino nelle attività compatibili con la residenza, debbono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale, fermo restando il rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.

3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione di cui al comma precedente dovrà presentare domanda ai sensi del D.P.R. n° 447 del 20.10.1998 e dovrà comunque osservare, oltre alle specifiche prescrizioni derivanti dalle normative vigenti per l'esercizio dell'attività (igienico-sanitarie, ambientali, antincendio, ecc...), le seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere;

- b) le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato; nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante;
 - c) non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini;
 - d) gli alberi di trasmissione dovranno avere sezioni tali da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini; le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni;
 - e) il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, di porte e finestre, nonché della costruzione degli infissi e della copertura;
 - f) negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste;
 - g) in casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici;
 - h) uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
4. La concessione dell'autorizzazione suddetta è data restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.
 5. L'autorizzazione verrà revocato quando:
 - a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
 - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Articolo 63 **Produzione di Odori, Gas, Vapori Nauseanti o Inquinanti**

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità Comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente renderà necessari, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Articolo 64 **Funzionamento di Apparecchiature nelle Abitazioni**

1. All'interno delle abitazioni possono essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità, tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di sperimentarne il funzionamento nelle pubbliche strade o nelle aree private, ricomprese nella zona urbana, accelerando eccessivamente o spingendone il motore al massimo dei giri, provocando rombi, scoppi e altri rumori comunque inutili.

Articolo 65 **Rumori nei Locali Pubblici e Privati**

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. Alle limitazioni di cui al comma precedente è altresì soggetto l'uso degli apparecchi radiotelevisivi.

Articolo 66 **Lavori Occasionali**

1. Negli stabili di civile abitazione sono consentiti lavori edili di manutenzione per piccole trasformazioni o per impianti, nei soli giorni feriali, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00.
2. In caso di comprovata necessità e in seguito a richiesta opportunamente motivata, l'Autorità Comunale può rilasciare speciale autorizzazione in deroga per orari e giorni diversi.

Articolo 67

Uso di Strumenti Sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori aventi caratteristiche di costruzione e di emissione sonora difforni dalla vigente normativa in materia.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

3. In ogni caso il Comune, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o delle macchine che emanano suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, sono tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, per le aree pubbliche o per quelle aperte al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 68

Carico, Scarico e Trasporto di Merci che Causano Rumore

1. Dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc..., contenute in casse, bidoni, bottiglie e simili, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 69

Grida, Schiamazzi e Canti sulle Pubbliche Vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e nelle piazze, nonché all'interno dei pubblici locali, tanto di giorno che di notte.

Articolo 70

Venditori e Suonatori Ambulanti

1. Dalle ore 13:00 alle ore 15:30 e dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, sono vietate le grida dei rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

2. Possibili deroghe per particolari manifestazioni saranno concesse previo nulla osta espresso dal Comando di Polizia Municipale.

3. I suonatori ambulanti non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

4. I suonatori ambulanti non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 200 metri dal posto precedente.

5. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

6. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Articolo 71

Detenzione di Cani od Altri Animali nelle Abitazioni

1. Nei centri abitati del Comune è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro la pubblica quiete.

2. Nei casi di cui al comma precedente gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

3. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Articolo 72

Suono delle Campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse dovranno essere suonate con suono somnesso.

Articolo 73

Sale da Ballo, Cinema e Ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni ivi prodotti non arrechino disturbo alla pubblica quiete.
2. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità Comunale nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Articolo 74

Negozi per la Vendita di Apparecchi Radiotelevisivi e Simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radiotelevisivi e simili, gli stessi possono essere messi in funzione all'interno nelle seguenti fasce orarie:
 - a) al mattino dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
 - b) al pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20:00.
2. Il volume degli apparecchi deve essere sempre moderato in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Articolo 75

Carovane di Nomadi

1. La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi indicati dall'Autorità Comunale e previa apposita autorizzazione rilasciata dalla stessa.

CAPO 8 - Norme di Sicurezza negli Abitati

Articolo 76

Accensione di Fuochi nel Centro Abitato

1. Nei centri abitati e nelle immediate vicinanze è vietato accendere fuochi liberi.
2. Nei giardini, nei cortili e nei terrazzi è consentito accendere fuochi servendosi di appositi camini o bracieri senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti.
3. E' inoltre vietato accendere fuochi liberi anche fuori dei centri abitati dal 15 Aprile al 15 Settembre.

Articolo 77

Sostanze Combustibili, Infiammabili ed Esplosive

1. Chiunque produca, venda o detenga materiali combustibili, infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi deve essere munito di tutte le necessarie autorizzazioni e deve comunque adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente in materia al fine di garantire sia la pubblica incolumità che la tutela delle cose e dell'ambiente.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a curare il mantenimento in efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi e in particolare dovranno essere eseguiti prontamente tutti gli interventi e gli accorgimenti prescritti dalle competenti autorità in materia.

Articolo 78

Detenzione di Combustibili negli Edifici Residenziali

1. Nei locali interrati degli edifici residenziali è ammessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici dei residenti, a condizione che gli stessi abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

2. E' vietato ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili, i quali si configurano anche come stoccaggio non autorizzato di rifiuti.

3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

4. Le finestre ed aperture dei locali interrati e seminterrati rivolte verso gli spazi pubblici, devono essere munite di serramenti, vetri e reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di sostanze infiammabili.

5. Nei sottotetti sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Articolo 79

Accatastamento nei Cortili di Combustibili o Materiali Esplosivi Comunque Pericolosi

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

Articolo 80

Forni e Fucine

1. Non si possono attivare forni e fucine senza autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

2. L'installazione o la realizzazione di forni di qualsiasi genere è soggetta al rispetto delle normative tecniche e di sicurezza vigenti in materia, nonché all'ottenimento della autorizzazione per lo scarico dei fumi in atmosfera nei casi previsti dalla legislazione vigente.

3. I forni soggetti a normativa antincendio potranno essere attivati solo ad avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi.

4. La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca della stessa.

Articolo 81

Uso di Fiamme Libere

1. E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade, i fornelli, le braci e simili mentre sono accesi, comunque in ogni caso di vicinanze con fiamme libere.

Articolo 82

Accensione di Polveri, Liquidi Infiammabili e Fuochi Artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché lanciare petardi e mortaretti.

2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di Pubblica Sicurezza deve essere sempre richiesta l'autorizzazione del Comune, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 83

Animali Pericolosi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

2. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc... dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli; tali precauzioni sono necessarie anche in caso di animali addomesticati.

Articolo 84

Strumenti da Taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire pericolo o danno ai passanti.

Articolo 85

Trasporto di Oggetti Incomodi o Pericolosi

1. Il trasporto di oggetti pericolosi deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

2. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

3. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Articolo 86

Trasporto di Acqua Gassata e di Seltz

1. I veicoli di trasporto di bottiglie di acque gassate o di sifoni di acqua di seltz devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture dei contenitori per qualsiasi motivo.

Articolo 87

Scalpellamento Lungo Vie e Piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico e quando non assoggettabili a precise normative in materia di sicurezza dei cantieri, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Articolo 88

Manutenzione di Tetti, Cornicioni e Canali di Gronda negli Edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioi, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento e ristagno di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti dal Comune d'ufficio con successiva rivalsa delle spese sui trasgressori.

Articolo 89
Manutenzione di Aree di Pubblico Transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, sulle griglie o sui telai di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

2. Sugli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico grava comunque l'obbligo di segnalazione di cui al comma precedente.

Articolo 90
Segnalazione e Riparazione di Opere in Costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una nuova costruzione o il riattamento o la demolizione di edifici o simili già esistenti, dovranno osservarsi fino all'ultimazione dell'opera le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

2. Durante la notte deve tenersi acceso ed affisso esternamente al cantiere, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, uno o più lumi.

3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cintato in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro e dell'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 91
Materiale di Demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi soggetti al pubblico passaggio, sia da ponti di servizio che dall'interno degli edifici, i materiali di demolizione od altro senza prescritta autorizzazione o in maniera difforme alle prescrizioni in essa contenute.

Articolo 92
Insegne, Persiane, Vetrate e Altro

1. Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre, le antenne, i condizionatori e qualunque altro manufatto installato sugli edifici dovranno essere bene e solidamente assicurate in modo da garantirne la stabilità e da evitare pericolo per la pubblica incolumità.

2. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro ed altro idoneo mezzo.

Articolo 93
Pozzi, Cisterne e Simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono essere dotati di sponde munite di parapetto.

2. Le bocche devono avere uno sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali o cose, nonché altri materiali e sostanze che possano essere causa di contaminazione delle acque.

Articolo 94
Illuminazione di Portici e Scale

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati; ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

2. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Articolo 95
Trattamenti con Presidi Sanitari nei Centri Abitati

1. Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo valgono le norme di legge e del vigente Regolamento Comunale d'Igiene.
2. In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando giardini, orti, aiuole o altri spazi verdi, che siano toccati dalla nube contenente il presidio, strade, persone, animali domestici o veicoli.
3. Ogni trattamento va preventivamente concordato con il competente Dipartimento di Igiene e reso noto tramite cartelli, e con congruo anticipo rispetto al trattamento stesso, alle persone potenzialmente esposte.

CAPO 9 - Disposizioni Annonarie per gli Esercizi Pubblici

Articolo 96
Orari degli Esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizio pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.
2. L'orario di dette attività deve essere preventivamente comunicato all'Autorità Comunale e reso pubblico mediante esposizione all'esterno degli esercizi di apposito cartello orario, vidimato dal Sindaco o Dirigente o Responsabile del Servizio.

Articolo 97
Disciplina ed Esposizione dei Prezzi

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno dei negozi in modo chiaro e ben visibile (art. 38 della Legge n° 426 del 11.06.1971 – Decreto Ministeriale n° 375 del 04.08.1988 - Decreto Legislativo n° 114 del 31.03.1998).
2. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 98
Pesatura delle Merci e Disciplina degli Involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme in materia.

Articolo 99
Vendita e Scorta delle Merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci disponibili e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.
2. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Articolo 100
Vendita del Pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietare la manipolazione e la presa del prodotto da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme non esime l'esercente, ai sensi dell'art. 23 della Legge n° 580 del 04.07.1967, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Articolo 101
Vendita di Prodotti Stagionali

1. Senza la prescritta autorizzazione del Comune è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva, ecc..., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita, ecc...

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente devono osservarsi le norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

Articolo 102
Merce Venduta in Pacchi o Contenitori Chiusi – Surrogati

1. Gli esercenti che vendono merce, di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

2. I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Articolo 103
Esalazioni Provenienti dalla Merce

1. I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonei ed efficaci misure perché queste vengano attenuate mediante immersioni nell'acqua, rinnovata di frequente, ovvero conservandole in speciali contenitori.

Articolo 104
Tabella per la Vendita del Combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta in modo ben visibile nei propri negozi, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Articolo 105
Requisiti dei Locali di Vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

2. L'esercizio deve essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni di volta in volta ricevute in relazione al genere del commercio che si effettua.

Articolo 106
Apertura, Trasferimento e Ampliamento di Esercizi Commerciali

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel Decreto Legislativo n° 114 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 107
Uso di Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, salvo deroghe autorizzate.

CAPO 10 - Disposizione per i Mestieri Girovaghi

Articolo 108

Esercizio di Mestieri Girovaghi

1. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
2. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
3. Ai sensi dell'art. 121 del *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza* approvato con Regio Decreto n° 773 del 18.06.1931, il mestiere di ciarlatano è vietato.

Articolo 109

Lustrascarpe e Venditori di Giornali

1. I lustrascarpe dovranno dotarsi di apposita autorizzazione relativa all'occupazione dell'area pubblica, o ad uso pubblico, in cui svolgono la loro attività, sulla quale sarà specificatamente indicata l'ubicazione e le dimensioni dell'occupazione stessa.
2. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Articolo 110

Esercizio di Guide Pubbliche

1. L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
2. Sull'autorizzazione verranno indicati i musei, i monumenti e le gallerie che le guide saranno autorizzate ad illustrare.
3. Le guide pubbliche autorizzate, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare un cartellino o bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".
4. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali, devono richiedere l'autorizzazione al Sindaco.

Articolo 111

Baracche per Pubblici Spettacoli

1. Senza concessione del Comune non si possono collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di 3,00 m oltre lo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.
5. Il Sindaco può stabilire orari di esercizio diversificati per ogni singola autorizzazione rilasciata, valutando di volta in volta il caso specifico.

CAPO 11 - Manifestazioni con Cortei

Articolo 112 Cortei Funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Articolo 113 Processioni e Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO 12 – Disposizioni sulla Balneazione

Articolo 114 Balneazione

1. E' vietata la balneazione in fiumi, torrenti e bacini lacustri.

CAPO 13 – Mantenimento, Protezione e Tutela degli Animali

Articolo 115 Tutela degli Animali Domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Articolo 116 Protezione della Fauna Selvatica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale sia migrante; tale divieto deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 117 Divieti Specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto utilizzarli in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che ne comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 118

Animali Molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui al comma 1° al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo di porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Articolo 119

Mantenimento dei Cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari e ai detentori dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di farli tatuare.

2. E' vietato ai proprietari o detentori di cani abbandonare gli stessi.

3. I cani che si trovano in libertà o randagi saranno accalappiati e portati presso il canile convenzionato.

4. Ferme restando le disposizioni del Servizio Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di media o grossa taglia e di indole mordace, anche muniti di museruola, eccezion fatta per quelli al servizio delle persone inabili; il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 3 metri.

5. Il girovagare dei cani da compagnia è consentito senza guinzaglio esclusivamente nelle aree opportunamente predisposte e segnalate dal Comune.

6. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle aree-gioco attrezzate opportunamente delimitate e segnalate, con eccezione per quelli che accompagnano persone inabili.

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici o di uso pubblico di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di gettare le medesime, opportunamente riposte in involucri chiusi, negli appositi contenitori per i rifiuti solidi urbani.

8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

9. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 10° del presente articolo, cosicché sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

10. La detenzione di cani sia nei luoghi pubblici che in quelli privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale; quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di lunghezza non inferiore a 3 metri con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

11. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate, con ordinanza del Sindaco o del Funzionario competente, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

12. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela degli animali di affezione e tutela del randagismo.

TITOLO II°

POLIZIA RURALE

CAPO 1 - Disposizioni Generali

Articolo 120 Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare, nel territorio comunale, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti, emessi nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola in genere, mediante un'attenta vigilanza sul regolare adempimento dei servizi ad essa connessi e per la tutela dei diritti dei privati in relazione alla comune applicazione ed incremento dell'agricoltura.

2. Hanno vigore per il Regolamento di Polizia Rurale le norme del Regolamento di Polizia Urbana che attengono a materie comuni ai due regolamenti in parola.

CAPO 2 – Proprietà e Furti Campestri

Articolo 121 Ingresso nel fondo Altrui

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti o muniti di recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

2. Gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui devono praticarlo in modo di arrecare il minor danno possibile.

3. Il diritto di passaggio nei fondi altrui con bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio del diritto stesso.

Articolo 122 Alberi e Siepi

1. I proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade devono tenere tagliati i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

2. Qualora si tratti di alberi censiti dal Comune tra le preesistenze arboree di pregio, gli interventi di cui sopra andranno comunque autorizzati dall'Ufficio Ambiente Comunale secondo le prescrizioni vigenti in materia.

Articolo 123 Accensione di Fuochi Fuori del Centro Abitato

1. Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada o qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

2. Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

3. E' vietato accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale.

Articolo 124
Spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Articolo 125
Raccolta di Frutti Caduti

1. I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

CAPO 3 - Pascoli

Articolo 126
Pascolo Abusivo nei Fondi Privati

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

2. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti.

Articolo 127
Pascolo Lungo le Strade

1. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Articolo 128
Bestiame Incustodito

1. E' vietato far pascolare il bestiame senza custodia.

2. Il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi Comunali, o lungo le strade, senza l'idonea custodia, viene sequestrato e trattenuto fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, il quale risarcirà il danno patito dall'ente proprietario.

Articolo 129
Recinzione dei Fondi

1. Il pascolo è permesso soltanto qualora vengano adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare i danni che potrebbero derivare alle proprietà circostanti, in particolar modo dovuti all'eventuale sbandamento del bestiame.

CAPO 4 - Strade e Acque

Articolo 130 Strascico di Oggetti sulla Strada

1. E' vietato condurre a strascico sulle strade oggetti di qualunque sorta o dimensioni che compromettano il buono stato delle strade, nonché danneggiare la sede stradale ed i manufatti direttamente mediante i veicoli e le macchine agricole.

Articolo 131 Condotte e Ponti

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condotte d'acqua, è obbligato a mantenere le stesse ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

2. Detti ponti e condotte devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 132 Deviazioni al Corso delle Acque Pubbliche

1. E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Articolo 133 Atti Vietati

1. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento, il taglio e l'abbruciamento dei ceppi e degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti, o di fare opera per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Articolo 134 Pulizia Stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle areate ed in buono stato di costruzione, inoltre deve essere tenuto pulito da sterco e altre materie.

Articolo 135 Gronde per Acqua Piovana

1. Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

2. Qualora l'allontanamento delle acque di pioggia avvenga attraverso fossi stradali, questi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, anche attraverso opere a carico del titolare degli scarichi effettuati.

3. Qualora i fossi o la rete idraulica circostante le aree drenate non si dimostrino sufficienti a contenere la portata delle acque meteoriche di dilavamento allontanate da superfici impermeabilizzate, dovranno essere previste e realizzate a carico del titolare degli scarichi idonee vasche di laminazione a rilascio controllato; la dimensione e la tipologia di tali manufatti dovrà essere concordata preventivamente con l'Autorità Idraulica competente ed autorizzata secondo le procedure previste in materia edilizia.

Articolo 136
Cortili ed Aie

1. I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato e regolare pendio in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte di pozzi, cisterne, ecc....
2. Per l'allontanamento di acque meteoriche di dilavamento pluviale vale quanto espresso dall'articolo precedente.

Articolo 137
Pulizia delle Case Coloniche

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere comunicazione diretta con fienili o depositi di combustibile, né con la stalla.
2. E' vietato ammuccchiare e lasciare giacere la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Articolo 138
Concimaie

1. Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità con le prescrizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento Sanitario vigenti.

Articolo 139
Trattamenti con Presidi Sanitari Fuori dei Centri Abitati

1. Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo, valgono le norme di legge e del vigente Regolamento di Igiene.
2. In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando colture che siano toccate dalla nube contenente il presidio, strade, persone, animali domestici o veicoli.
3. Ogni trattamento deve essere preventivamente reso noto alle persone potenzialmente esposte.

Titolo III°

DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI

CAPO 1 - Degli Illeciti e Relative Sanzioni

Articolo 140

Accertamento delle Violazioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli **Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, Ispettori ambientali per quanto di specifica competenza.**

2. Il Sindaco può, con decreto motivato e con riferimento a materie specifiche, individuate nell'atto di nomina, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1° del presente articolo.

3. Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dal presente Regolamento possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da Guardie Volontarie, nonché da Agenti Giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

4. I soggetti di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

5. Resta ferma la competenza all'accertamento degli altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 141

Sanzioni

1. Quando le violazioni non costituiscono reato e **salvo ogni diversa previsione contenuta nei singoli articoli del presente Regolamento**, esse saranno punite con una sanzione amministrativa che va da un **minimo di Euro 25,00 (venticinque/00)** ad un **massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00)**, applicata secondo le procedure di cui alla Legge n° 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni derivanti dalle singole normative speciali eventualmente trasgredite nell'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689 del 24.11.1981, è sempre consentito il pagamento in misura ridotta per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento.

4. Non è consentito effettuare il pagamento direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Articolo 142

Rimessa in Pristino ed Esecuzione d'Ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali* approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

2. Ove la rimessa in pristino sia già prevista fra le norme dei singoli articoli del presente Regolamento, questa consegue di diritto alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione di tali norme.

Articolo 143

Sequestro e Custodia di Cose

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della Legge n° 689 del 24.11.1981 e del D.P.R. n° 571 del 29.07.1982 e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.

2. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

3. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

4. Le cose sequestrate saranno conservate presso il Comando Polizia Municipale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

Articolo 144

Sospensione delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore che risulti in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto sanzionato;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di 30 giorni.

Articolo 145

Rapporto all'Autorità Competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge n° 689 del 24.11.1981, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della citata Legge, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette alla competente Autorità Comunale, ai sensi dell'art. 17 della sopracitata Legge:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 146

Competenza ad Emettere le Ordinanze-Ingiunzione e le Ordinanze di Archiviazione

1. L'emissione dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento e dell'Ordinanza di Archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente Regolamento o le Ordinanze ad esso conseguenti compete, con riferimento all'art. 107 del *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, al Dirigente/Responsabile del Servizio a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Segretario Comunale.

2. In ogni caso non può essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o archiviazione, il Comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

DISPOSIZIONI FINALI

Capo 1 – Disposizioni Finali

Articolo 147 Disposizioni Finali

1. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento abroga le norme dei Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale precedenti, nonché le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Articolo 148 Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli articoli 126 e 127 del *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.